

Aggiornato al 28/12/2020

FOGLIO INFORMATIVO

INFORMAZIONI SUL CONFIDI

COMMERFIDI Soc.Coop.

Sede legale in: **San Benedetto del Tronto (AP), 63074, Via Pasubio 36**

telefono: **0735 – 757259**

E-mail: info@commerfidi.com PEC: commerfidisc@legalmail.it

sito internet: www.commerfidi.com

- Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ascoli Piceno: n. **01014780447** - Repertorio Economico Amministrativo **106764**
- Codice Fiscale e Partita Iva **01014780447**
- Numero di iscrizione all' Organismo dei confidi minori n. **107**
- iscrizione all'albo delle Società Cooperative al n. **A141129**

COMPILARE NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE (A CURA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA)

Soggetto	_____
Qualifica	_____
Indirizzo	_____
Telefono	_____ email _____

Si precisa che il cliente, che si avvale dell'offerta fuori sede, non è tenuto a riconoscere al soggetto incaricato alcun costo od onere aggiuntivo.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

L'attività di **Commerfidi soc.coop.** consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico, sussidiarie e/o a prima richiesta, volte a favorire il finanziamento delle imprese socie/clienti da parte di Banche convenzionate.

La garanzia viene rilasciata dal Confidi per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte della Banca finanziatrice. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Consorziato configura l'obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l'adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia. Nel caso in cui il Consorziato (ossia, il debitore principale) risulti **inadempiente**, il soggetto finanziatore procederà all'escussione del debito nei confronti del Confidi sulla base delle regole stabilite dalle Convenzioni in vigore in proporzione alla percentuale garantita dal Confidi stesso. Una volta escussa la garanzia il Confidi viene surrogato nei diritti della Banca nei confronti del debitore principale e può richiedere la restituzione di quanto pagato al Consorziato stesso, ovvero ai suoi garanti o aventi causa. La garanzia prestata dal Confidi, essendo garanzia avente scopo mutualistico è da considerarsi per separata e distinta dalle altre eventuali fidejussioni richieste dalle Banche garantite al fine di ottenere il finanziamento e, pertanto, può essere fatta valere solo dalla Banca garantita e non da altri soggetti che prestino proprie garanzie personali.

BENEFICIARI DELLA GARANZIA: alla Commerfidi possono aderire tutte le piccole medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria aventi sede nel territorio della Repubblica Italiana, con particolare riferimento a quelle che hanno il centro principale della loro attività nelle regioni Marche e Abruzzo.

MISURA DELLA GARANZIA: Garanzia concedibile dal 5% all'50% del finanziamento garantito.

IMPORTO MASSIMO GARANTIBILE: stabilito dalle singole Convenzioni vigenti con i soggetti finanziatori e possono variare a seconda dei prodotti.

DURATA: stabilita dalle singole Convenzioni vigenti con i soggetti finanziatori.

SOGGETTI FINANZIATORI: banche e Società di Leasing convenzionate con Commerfidi.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA GARANZIA:

A) **Quota consortile e ammissione a Commerfidi:** il socio versa all'atto della domanda di ammissione una tassa di ammissione pari a 51,65 € (una tantum al momento dell'iscrizione al Confidi), il socio, inoltre, sottoscrive almeno due azioni del valore unitario di 25,82 €.

Il socio contestualmente all'erogazione del finanziamento richiesto deve sottoscrivere e versare ulteriori quote di capitale sociale secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Detta quota potrà essere incrementata in funzione della richiesta di nuove garanzie da parte della società. Nessun socio potrà detenere più del 20% del capitale sociale.

Commerfidi non può distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio, della cooperativa o della società consortile, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del consorziato o del socio. La sottoscrizione e liberazione della quota consortile, nonché il mantenimento dei requisiti stabiliti dall'art. 6 dello Statuto è condizione necessaria per la prestazione della garanzia. La perdita dei requisiti di consorziato in costanza di finanziamento, non permette la prestazione di nuove garanzie a favore del medesimo consorziato, mentre non determina il venir meno della garanzia concessa quando tali requisiti erano presenti, con tutte le conseguenze previste dal Contratto di Garanzia e dalle Convenzioni vigenti.

B) **Contributi a fondo gestione e rischi:** rappresenta il **corrispettivo richiesto per la prestazione della garanzia** e viene calcolato sulla base del grado di rischio che il Confidi si assume con la prestazione della garanzia, il quale è determinato insindacabilmente dagli Organi Direttivi del Confidi tenendo conto: dell'importo del finanziamento richiesto; della tipologia di finanziamento richiesto e della relativa durata; del costo del denaro applicato sulla Regione di appartenenza del richiedente; del grado di rischiosità (Indice di Sofferenza) espresso nella Regione di appartenenza del richiedente; dell'Indicatore Sintetico di Rischio (Insir); della percentuale di garanzia decisa da Commerfidi; dalla presenza di altre garanzie personali o reali accessorie al finanziamento richiesto. Si precisa che ai fini della valutazione del grado di rischio il Consiglio Direttivo **non** tiene conto della eventuale presenza di controgaranzie del Fondo Centrale di Garanzia PMI ex art. 2 comma 100 lett. a) legge 662/96 o di altre eventuali controgaranzie pubbliche e/o private.

Tali somme, essendo **la remunerazione del rischio assunto** che viene impiegata per il mantenimento del patrimonio del Confidi offerto in garanzia di tutti i finanziamenti e a favore di tutte le Banche Convenzionate nei Fondi Rischi costituiti presso ciascuna Banca **non saranno in nessun caso rimborsate all'estinzione della garanzia ovvero alla cessazione del rapporto consortile**, anche in caso di eventuale estinzione anticipata del finanziamento rispetto al piano di ammortamento originario e in caso di utilizzo di fidi solo per frazioni di anno.

Per i finanziamenti a medio/lungo termine il contributo viene corrisposto *una tantum* al momento dell'erogazione. Si precisa che in caso di modificazione del grado di rischio assunto dipendente dalla modificazione del piano di ammortamento che determini un allungamento della durata del finanziamento, ovvero nel caso modificazione delle altre garanzie personali o reali accessorie al finanziamento richiesto, ovvero per la sopravvenienza di altri fatti ritenuti rilevanti, ad insindacabile valutazione degli Organi Direttivi del Confidi, potrà essere richiesta una ulteriore somma una tantum a titolo di integrazione del contributo medesimo.

Per le altre linee di credito a scadenza o a revoca dopo il primo versamento, contestuale alla erogazione del fido e/o alla data della delibera di rinnovo della Banca, le trattenute successive verranno effettuate annualmente a partire dalla erogazione e/o dalla data di delibera di rinnovo, con disposizione di addebito permanente che espressamente si autorizza sul c/c bancario oggetto del fido stesso. Si precisa che in sede di revisione periodica della linea di credito a scadenza, in caso di modificazione del grado di rischio assunto dipendente dalla modificazione delle altre garanzie personali o reali accessorie al finanziamento richiesto, ovvero per la sopravvenienza di altri fatti ritenuti rilevanti, ad insindacabile valutazione degli Organi Direttivi del Confidi, potrà essere richiesta una ulteriore somma periodica a titolo di integrazione del contributo medesimo. Qualora all'estinzione della garanzia risulti un credito del Confidi per il mancato versamento dei contributi consortili, le somme non versate potranno essere compensate con tutte le altre somme titoli trattenute.

C) Compensi per disamina e analisi pratica di garanzia e diritti di segreteria: Vengono calcolati sulla base dell'importo del finanziamento richiesto, da versarsi al Confidi, al momento della richiesta di garanzia, ai fini dell'inizio dell'istruttoria della pratica: con tali somme viene remunerata l'attività di analisi del merito creditizio e presentazione dell'azienda, nonché vengono rimborsate le "spese vive" che il Confidi sostiene ai fini dell'adozione della delibera di garanzia; pertanto le somme versate a tale titolo non potranno in nessun caso essere rimborsate **in caso di delibera negativa da parte della Banca finanziatrice**, nonostante la delibera della garanzia del Confidi.

Qualora il richiedente non invii il prospetto riepilogativo presentato con la delibera di garanzia sottoscritto per accettazione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento, la richiesta di garanzia è da intendersi per rinunciata e nel caso successivamente si intenda attivare la prestazione della garanzia, si renderà necessario riavviare una nuova procedura istruttoria sostenendo le relative spese.

D) Condizioni dei finanziamenti garantiti: Il tasso di interesse applicato ai finanziamenti garantiti viene calcolato con uno "spread" su tasso fisso o variabile (IRS o Euribor), convenzionato e differenziato in relazione al soggetto finanziatore, al rating applicato al richiedente, e allo specifico prodotto garantito. Si precisa che la determinazione del tasso di interesse e le altre condizioni economiche dei finanziamenti garantiti sono di competenza esclusiva del soggetto finanziatore e possono subire variazioni rispetto a quanto indicato nei preventivi.

E) Ulteriori garanzie: per la concessione dei finanziamenti garantiti da Commerfidi, questo o il soggetto finanziatore potrà richiedere di acquisire distinte ed ulteriori garanzie reali e/o personali, quali fidejussioni, pegni, ipoteche, cessioni del credito in garanzia, ecc. La garanzia prestata dal Confidi, essendo garanzia avente scopo mutualistico è da considerarsi per separata e distinta dalle altre eventuali fidejussioni richieste dalle Banche garantite al fine di ottenere il finanziamento e, pertanto, può essere fatta valere solo dalla Banca garantita e non da altri soggetti che prestino proprie garanzie personali.

F) Spese gestione delle sofferenze: € 800,00

Qualora si verifichi l'inadempimento del finanziamento garantito, il Confidi avrà diritto di regresso e, pertanto potrà richiedere al soggetto inadempiente, ai suoi aventi causa e ai suoi eventuali garanti la somma escussa dalla Banca, maggiorata degli interessi calcolati al tasso legale decorrente dalla data di escussione e di una somma forfettaria pari ad euro 800,00 a titolo di "**spese gestione sofferenza**", che va a coprire tutti i costi diretti e indiretti (spese di consulenza, consultazione, diffida, spese legali stragiudiziali, ecc.) che il Confidi affronta in tale situazione. Il Confidi imputerà le "**spese gestione sofferenza**" alla quota di capitale spettante al socio insolvente che in tal caso, potrà essere restituito solo nella somma rimanente. L'esclusione del socio che si sia reso insolvente opera di diritto, per cui non è necessaria una delibera del Consiglio di Amministrazione; l'esclusione decorre dal giorno in cui l'Istituto convenzionato addebita o richiede alla Commerfidi la quota di garanzia relativa al socio insolvente e non necessita di comunicazione stante la conoscibilità dell'evento del socio stesso.

Il socio escluso per insolvenza ha diritto al rimborso del 50% della quota sociale non prima di avere adempiuto a tutti gli impegni garantiti dalla Commerfidi ed avere rifiuto tutte le spese sostenute dalla Commerfidi al fine di recuperare il suo credito. L'altro 50% come previsto da statuto, viene trattenuto ed assegnato al fondo di cui all'art. 4 lett. b).

Le somme di cui ai punti B) e C) sopra indicate verranno accreditate al Confidi direttamente dal soggetto finanziatore, secondo le modalità stabilite dalla Convenzione tra gli stessi in vigore.

Il richiedente, oltre le somme sopra indicate, non avrà alcun altro obbligo di riconoscere e corrispondere qualsivoglia tipo di compenso a favore di soggetti terzi non espressamente indicati sopra, che lo abbiano per qualunque ragione messo in contatto con COMMERCIFIDI SOC. COOP. o che abbiano in qualche modo procurato o agevolato tale relazione.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Convenzione: La prestazione della garanzia, nonché i tassi di interesse e le altre condizioni economiche praticate al tipo di finanziamento richiesto sono regolate da apposite Convenzioni tra Confidi ed Istituto di Credito, le quali sono disponibili alla consultazione del cliente presso la sede del Confidi, previa richiesta di appuntamento. Con la sottoscrizione del contratto per la prestazione di garanzia, il richiedente espressamente dichiara di conoscere ed accettare tutte le norme contenute nelle sopra citate Convenzioni.

Recesso: Il richiedente ha diritto di recedere dalla garanzia del Confidi senza il pagamento di alcun contributo ad eccezione dei compensi per disamina e analisi pratica di garanzia e diritti di segreteria, fino al momento della erogazione del finanziamento. Dopo l'erogazione del finanziamento il richiedente può solo rinunciare alla garanzia del Confidi e in tal caso il Confidi tratterà gli importi dei contributi consortili già accreditati.

Procedure di Reclamo: In caso di contestazioni il richiedente può presentare il proprio reclamo scritto tramite raccomandata a.r. o altro mezzo equivalente (anche elettronico o informatico) presso la sede del Confidi, il quale si impegna a rispondere entro trenta giorni dal ricevimento del reclamo. In caso di mancata o insoddisfacente risposta, il richiedente può presentare ricorso all' Arbitro Bancario Finanziario (A.B.F.) previsto dall'articolo 128- bis del Decreto Legislativo 1° Settembre 1993 n. 385 (testo unico bancario) riguardante i meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, al quale il Confidi ha aderito in data 23/09/2009. Le condizioni per l'accesso, e la Guida Pratica per l'accesso all'A.B.F., sono a disposizione presso la sede del Confidi o comunque disponibili sui siti www.commerfidi.com e www.arbitrobancariofinanziario.it.

LEGENDA

- **Confidi:** si intende Commerfidi soc. coop..
 - **Estinzione regolare:** si intende il pagamento dell'ultima rata del piano di ammortamento del finanziamento, ovvero la chiusura della linea di credito concessa, non allo scoperto, dai quali segua formale dichiarazione liberatoria dall'impegno di firma proveniente dall'Istituto Finanziatore. Viene equiparata l'ipotesi in cui la Banca rinunci espressamente alla garanzia.
 - **Finanziamento:** si intende ogni linea di credito concessa al richiedente dall'Istituto Finanziatore a qualunque titolo e comunque denominato a breve, medio o lungo termine, a scadenza o a revoca.
 - **Impresa:** si intende ogni unità produttiva regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, anche in sezioni speciali, compresi anche professionisti ed esercenti le professioni liberali e comprese anche le imprese agricole, i consorzi, ecc.
 - **Inadempimento:** inadempimento alle obbligazioni del finanziamento garantito, il quale comporti escussione della garanzia prestata dal Confidi ed irregolare pagamento
 - **Istituto Finanziatore:** si intende l'Istituto di Credito o altro Intermediario Finanziario autorizzato che, sulla base di apposita Convenzione con il Confidi, concede finanziamenti alle imprese socie del confidi stesso.
- Richiedente:** si intende l'impresa che presenti richiesta di garanzia di cui alla documentazione approvata dal Confidi.